



**Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:**

*Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia*

# **REGOLAMENTO UNICO**

## **DI AMBITO**

**per il SERVIZIO**

## **DI AFFIDO FAMILIARE**

Premessa normativa

Art.1 - Principi generali

Art.2 - Tipologia e modalità di affidamento

Art.3 - Durata dell'affidamento

Art.4 - Come si realizza l'affidamento

Art.5 - Il Centro Affidi

Art.6 - I servizi territoriali

Art.7 - Il minore

Art.8 - La famiglia affidataria

Art.9 - La famiglia d'origine

Art.10 - Procedure Operative tra servizi sociali territoriali e Centro Affidi.

Art.11 - Oneri economici

Art.12 - Assegni familiari

Art.13 - Detrazioni d'imposta

Art.14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

Art.15 - Scuola

Art.16 - Presa in carico

Art.17 - Conclusione dell'affidamento

Art.18 - Copertura assicurativa

Art.19 - Trattamento dati personali

## PREMESSA NORMATIVA

### Normativa nazionale:

- *Legge 28 marzo 2001, n. 149* "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla *legge 4 maggio 1983, n. 184* "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e quando questo non è percorribile, a crescere ed essere educato comunque nell'ambito di una famiglia;
- *Legge 27 maggio 1991, n. 176* "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997 che, enunciando i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini e affermando come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti, e che stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dallo Stato;
- *Legge 28 agosto 1997, n. 285* "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo- assistenziali (art. 4);
- *Legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art.22 comma 2 lettera c) include nel livello essenziale delle prestazioni sociali "gli interventi di sostegno per minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"

### Normativa Regionale:

- *Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19* "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" che promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità solidale (art. 3), anche attraverso il finanziamento di progetti e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione (art. 25), oltre a classificare fra i servizi socio-assistenziali l'Affido minori (art. 46);
- *Reg. 18 gennaio 2007, n. 4* attuativo della *L.R. n. 19/2006* "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", che all'art. 96 "affidamento familiare minori" definisce le caratteristiche del servizio.
- *Delib.G.R. 17 aprile 2007, n. 494* Linee-guida sull'Affidamento Familiare dei Minori in attuazione della *legge n. 149/2001* "Diritto del minore ad una famiglia" (modifica *legge n. 184/1983*).

## **Art. 1**

### **Principi generali**

Il presente regolamento disciplina le attività dell'Ambito Territoriale di Troia relativamente all'affidamento eterofamiliare.

Per affidamento eterofamiliare si intende l'affidamento temporaneo di minorenni, come previsto all'art.2 ex Legge 184/03, come modificata dalla Legge 149/01: "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art.1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno".

L'istituto dell'affidamento familiare ha un duplice obiettivo: prioritariamente quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la sua famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarlo e, contestualmente, di offrire la possibilità al nucleo familiare di superare le proprie difficoltà. L'affido ha una valenza quindi preventiva, in situazioni non necessariamente di forte difficoltà familiare o sociale già conclamate, sia riparativa in situazioni di crisi.

Di norma si privilegia l'accoglienza di un minore per singola famiglia affidataria.

Nel caso di fratelli dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia affidataria; ove questo non sia possibile, i servizi incaricati (Centro Affidi e servizi sociali territorialmente competenti) si impegneranno a garantire la continuità relazionale tra i minori.

Il ricorso all'affidamento familiare è obbligatorio per tutti i minori di età inferiore ai sei anni.

## **Art. 2**

### **Modalità e tipologie di affidamento**

L'affidamento familiare si realizza con le seguenti modalità:

**Affidamento consensuale**: tale tipo di affido è disposto dal Servizio Sociale territorialmente competente del minore, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

**Affidamento giudiziario**: tale tipo di affido si realizza in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore, all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

L'affidamento familiare si diversifica a seconda del progetto educativo individuale elaborato dai servizi territoriali, in base alle necessità ed ai bisogni del minore e della sua famiglia.

Le tipologie di affidamento familiare possono essere:

**affidamento familiare residenziale**

Si intende affidamento familiare residenziale quando il minore viene accolto nella famiglia affidataria per l'intera settimana, tenuto conto delle disposizioni dell'autorità competente riguardo ai momenti d'incontro con la famiglia d'origine ed in relazione al progetto educativo individuale.

**affidamento residenziale intra familiare;**

L'affidamento intra familiare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale forma di affido, di fatto, non richiede alcun provvedimento ma va invece segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre i 6 mesi. Tale affidamento sarà senza contributo economico,

se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Cod. Civ. abbiano la possibilità di provvedervi.

### **affidamento familiare part-time**

Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana.

Può essere:

- diurno
- notturno
- per alcuni giorni della settimana
- per le vacanze.

## **Art. 3**

### **Durata dell'affidamento**

Per ogni tipologia di affido il periodo di presumibile durata, come previsto dalla normativa vigente, non può superare i ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Tale durata deve essere rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d'origine ed al percorso evolutivo del minore.

## **Art. 4**

### **Come si realizza l'affidamento**

L'affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione tra l'operato dei servizi territoriali e quello del Centro Affido; si sottolinea infatti, l'importanza che le attività del Centro Affido si sviluppino in stretto raccordo con i servizi sociali titolari dei progetti di affidamento.

L'apporto collaborativo di tutti i servizi coinvolti nel progetto di affidamento, nell'ambito delle specifiche competenze, deve concorrere all'elaborazione di un progetto che sia rivolto contemporaneamente ed in modo integrato al bambino, alla sua famiglia ed alla famiglia affidataria e che definisca con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico sull'andamento dell'intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto.

## **Art. 5**

### **Il Centro Affido di Ambito**

Il Centro Affido ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento riguardo alle tematiche dell'affidamento familiare nell'ambito territoriale di Troia.

Si occupa della promozione dell'affidamento familiare, del reperimento, conoscenza e formazione delle coppie o delle persone singole che si rendono disponibili all'affido.

Si occupa inoltre, in collaborazione con i servizi territoriali, dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore, individuando la famiglia affidataria ritenuta più rispondente alla specifica richiesta di risorsa da parte dei servizi competenti.

Il Centro Affido si occupa anche del sostegno ai nuclei affidatari, durante tutte le fasi del percorso di affido attraverso momenti di verifica, di formazione e di approfondimento promuovendo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato familiare.

## **Art. 6**

### **I servizi territoriali**

Il Servizio Sociale territoriale dell'Ente Locale è titolare della presa in carico del minore e della sua famiglia.

Per quanto riguarda il progetto di affidamento rivolto al minore e al suo nucleo familiare, l'assistente sociale avrà cura di formulare la richiesta di affidamento, collaborare per la definizione del Progetto di Accoglienza Familiare (P.A.F.) da parte della Equipe multidisciplinare di Ambito, vigilare e aggiornare la competente Autorità Giudiziaria circa l'andamento del progetto di affido.

I servizi specialistici sanitari potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale territoriale, oltre che da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto, qualora ne valuti necessario l'intervento.

### **Art. 7**

#### **Il minore**

Il minore è il soggetto principale dell'affido.

Obiettivo primario dell'affidamento familiare è il rientro del minore nella sua famiglia.

Il suo temporaneo collocamento al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, il supporto di figure capaci di permettere lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e uno spazio in cui elaborare un progetto per il futuro.

Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

### **Art. 8**

#### **La famiglia affidataria**

La famiglia affidataria ha diritto:

- ❖ ad essere informata e preparata riguardo all'affidamento familiare;
- ❖ ad essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- ❖ ad avere l'opportunità di un sostegno da parte del Centro Affido;
- ❖ ad avere un contributo economico mensile da parte dei servizi territoriali che hanno in carico il minore in considerazione degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per la cura del minore in affidamento;
- ❖ ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- ❖ accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- ❖ provvedere alla cura, al mantenimento, alla educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni della famiglia d'origine;
- ❖ attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale territoriale competente nell'ambito del P.A.F. riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del minore;
- ❖ rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabilite nel progetto di affido, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ❖ mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- ❖ collaborare con i servizi sociali territoriali e con il Centro Affido durante tutto il progetto di affido;
- ❖ partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Centro Affido;

- ❖ attenersi alle indicazioni dei servizi incaricati (Centro Affidato e servizi sociali territoriali) al fine di garantire la continuità relazionale tra fratelli affidati a nuclei diversi

### **Art. 9**

#### **La famiglia di origine**

La famiglia di origine ha il diritto - salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria - a:

- ❖ essere informata sulle finalità del progetto di affidamento e ad essere coinvolta nelle varie fasi del programma di intervento;
- ❖ mantenere validi e significativi rapporti con il bambino;
- ❖ essere sostenuta dal servizio sociale territoriale con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

La famiglia di origine è tenuta - salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria - a:

- ❖ collaborare con il Servizio Sociale e con la famiglia affidataria nelle varie fasi dell'affidamento, aiutando il minore in tale esperienza e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ❖ seguire le indicazioni previste dal Servizio Sociale rivolte al superamento dello stato di disagio;
- ❖ rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria stabilite nel progetto di affidamento, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ❖ mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria.

### **Art. 10**

#### **Procedure Operative tra Servizi sociali territoriali e Centro Affidato.**

Per la definizione delle procedure operative e della relativa modulistica, si rimanda allo specifico protocollo operativo approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale di Ambito in sede di istituzione del Centro Affidato d'Ambito.

### **Art. 11**

#### **Oneri economici**

In attuazione di quanto previsto all'art. 80, comma 4, della legge n.184/83 come modificata dalla legge n.149/2001 la famiglia affidataria percepisce di norma un contributo spese obbligatorio, fisso, mensile indipendentemente dal proprio reddito.

Le variazioni del contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria, in relazione alla complessità del caso del minore o dei minori affidati

<b>Tipologia di affidamento</b>	<b>contributo economico mensile a persona</b>
affidamento residenziale etero familiare	€ 300,00
affidamento residenziale etero familiare di minori diversamente abili	€ 600,00
affidamento familiare intra familiare	€ 0 a € 300,00
affidamento familiare intra familiare di minori diversamente abili	€ 0 a € 600,00
affidamento part time	€ 5 a € 10,00 al giorno
affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli	€ 600,00
affidamento degli ultradiciottenni	€ 300,00
affidamento in situazioni di emergenza	€ 300,00
affidamento di madri con bambini	€ 600,00

Sono previste, inoltre, ulteriori forme di sostegno e aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie per il rimborso di spese straordinarie sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento che non possono considerarsi inclusi nella quota forfetaria riconosciuta loro mensilmente.

Pertanto, devono essere previsti a carico dell'ente locale dei contributi straordinari a titolo di rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Servizio sociale competente, sostenute dagli affidatari per il verificarsi delle, non esaustive, sottoelencate eventualità:

- spese per alimenti particolari (per lattanti, per allergie alimentari, celiachia, ecc);
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o fruibili con difficoltà (acquisto di occhiali da vista, cure odontoiatriche e ortodontiche, protesi e ausili tecnici, spese per assistenza ospedaliera, ecc);
- sostegno scolastico individuale e test scolastici;
- viaggi di istruzione;
- spese di accompagnamento del minore agli incontri con la famiglia d'origine specie quando la famiglia affidataria risiede in un altro Comune.

### **Art. 12**

#### **Assegni familiari**

In base all'*art. 38, comma 1, della L. n. 149/2001* il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

### **Art. 13**

#### **Detrazioni di imposta**

L'*art. 38, comma 2, della L. n. 149/2001* sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (*art. 12, D.P.R. n. 917/1986*) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 14**

#### **Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari**

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità ed alla paternità (*L. n. 53/2000; D.Lgs. n. 151/2001*) e la legge sul *Diritto del minore ad una famiglia (L. n. 149/2001)* stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento preadottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

### **Art. 15**

#### **Scuola**

Secondo la normativa vigente (*art. 5, comma 1, L. n. 149/2001*) l'affidatario in relazione ai rapporti con le autorità scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale e gestisce totalmente i rapporti con la scuola (firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti).

### **Art. 16**

#### **Presa in carico**

Il Servizio Sociale territoriale competente a seguire l'affidamento è quello di residenza della famiglia di origine del minore, in quanto presa in carico del minore e i relativi oneri economici.

#### **Art. 17**

##### **Conclusione dell'affidamento**

L'affidamento familiare si conclude quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore.

Il Servizio Sociale competente dovrà informare della conclusione dell'affido il Giudice Tutelare nei casi di affidamento consensuale ed il Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento giudiziario.

La conclusione è disposta con provvedimento dell'autorità che lo ha attivato.

Gli operatori dei servizi sociali territoriali e del Centro Affido, in forma integrata, preparano la conclusione dell'affidamento curando modalità gradualità di rientro del minore in famiglia e trattando i riflessi della separazione del minore dalla famiglia affidataria.

#### **Art. 18**

##### **Copertura assicurativa**

L'Ambito Territoriale provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento familiare.

#### **Art. 19**

##### **Trattamento dei dati personali**

Il Centro Affido, nel trattamento dei dati personali delle famiglie e dei singoli, ai fini esclusivi della gestione della Banca dati si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili, nonché della legislazione vigente in materia di affidamento familiare, cui sono adeguate le schede informative, i moduli e gli altri strumenti di documentazione (cartacei e informatizzati) utilizzati nel servizio.